



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 24/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE 9 febbraio 2011, n. 23

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii., D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Lavori di variante per il recupero e la nuova sistemazione del fondo vasca della discarica di servizio/soccorso del Bacino FG/3, in loc. Passo Breccioso, nel Comune di Foggia - Proponente: Amica S.p.A. - Annullamento in autotutela ex art. 21 nonies, L. 241/90 e s.m.i. della Determina Dirigenziale n. 268 del 25.06.2009 e contestuale adozione nuovo provvedimento.

L'anno 2011 addì 9 del mese di Febbraio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,
IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 24/09 art.1, art. 3 c.6, art. 11 c.4), ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

• Con nota prot. n. 8655 del 27.11.2009, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 13734 del 14.12.2009, l'azienda Amica S.p.A., con sede legale in Foggia - Via Miranda, s.n. -, depositava la documentazione progettuale, di seguito elencata, concernente il progetto relativo ai lavori di variante per il recupero e la nuova sistemazione del fondo vasca della discarica di servizio/soccorso del Bacino FG/3, in loc. Passo Breccioso, nel Comune di Foggia, già in fase di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs n. 59/2005 presso l'Amministrazione Provinciale di Foggia:

- Relazione Tecnica
- Relazione Geologica
- Computo Metrico/Elenco Prezzi
- Tav. 1 Stralcio catastale
- Tav. 2 Planimetria Generale Stato di Fatto
- Tav. 3 Planimetria Generale Sistemazioni di Variante
- Tav. 4 Planimetria Rete Drenante Acque di Percolo
- Tav. 5 Planimetria Pozzi di Captazione del Biogas
- Tav. 6 Sezione X-X' Lotto A
- Tav. 7 Sezione X-X'' Lotto B
- Tav. 8 Sezione X-X'' Lotto A+B

• Con successiva nota prot. n. 9071 del 15.12.2009 il proponente integrava detto deposito mediante presentazione di formale istanza di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii.;

- Il Comitato Reg.le di V.I.A., a seguito di una disamina preliminare, rilevava quanto segue:

La relazione tecnica ripercorre l'iter procedurale relativo alla approvazione degli atti amministrativi e tecnici ed alla cantierizzazione delle opere oggi oggetto di variante. Da tale elaborato si evince che:

- Con Decreto del Commissario Delegato n° 1 dell'11 gennaio 2006 venivano approvati il progetto preliminare per la realizzazione dell'impianto di biostabilizzazione redatto dall'Ing. Michele Ciotti e quello della annessa discarica di servizio bacino Ato Fg3 redatto dall'Ing. Antonio Nembrotte, da ubicare entrambi nel Comune di Foggia in località Passo Breccioso;
- Con Delibera della Giunta Comunale n° 10 del 17 gennaio 2006 il Comune di Foggia affidava all'Amica spa l'incarico di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Commissariale n° 1/CD/R dell'11 gennaio 2006, già assegnati al Comune di Foggia;
- Le offerte per l'aggiudicazione dei lavori a corpo per la realizzazione del sistema impiantistico complesso potevano prevedere eventuali proposte di miglioramento del progetto a base di gara approvato dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia (Art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto);
- Il 28 dicembre 2006 veniva aggiudicata la gara alla prima ditta classificata: AGE COS Spa con punti 100. Seconda classificata: ditta COGEAM con punti 90,98. Terza ed ultima classificata: ditta UNIECO con punti 84,61;
- Il 29 dicembre 2006 veniva stipulato il contratto con l'ATI AGE COS- CORNACCHINI;
- Il giorno 08 gennaio 2007 veniva redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo comprensivo delle migliorie proposte dalla AGE COS spa dell'impianto complesso a firma del RUP Dr. Michele Pagliara, del Direttore Tecnico ATO FG/3 Dr. Antonio Longa e dei progettisti Ing. Roberto Melillo, Ing. Donato Schiavone, Ing. Maurizio Bonassisa, p.c. Carlo Capasso;
- Il 10 gennaio 2007 si registrava il concreto inizio dei lavori appaltati, così come risulta dalla nota del Sindaco di Foggia Dr. Orazio Ciliberti del 24.01.07 prot. 8546;
- Al 20.11.2007 così come risulta dai 4 S.A.L. emessi dalla ditta appaltatrice AGE COS, in riferimento alla sola discarica di soccorso, risultava completa la vasca con le seguenti opere:
 - Scavo a sezione ampia;
 - Impermeabilizzazione pareti vasca con di argilla;
 - Impermeabilizzazione vasca e rampa con geotelo HDPE;
 - Impermeabilizzazione con telo bentonitico;
 - Rete antincendio con idranti UNI 45;
 - Rete drenante principale;
 - Pozzi di raccolta percolato;
 - Copertura fondo vasca con presunto strato in arido di cava;
 - Cordoli in cls armato e recinzione perimetrale.
- Il 10 ottobre 2007 il TAR Puglia di Bari sez. I con sentenza n° 2486 accoglieva il ricorso di COGEAM (seconda classificata). Non avendo COGEAM mostrato interesse a proseguire i lavori, il Comune di Foggia procedeva allo scorrimento della graduatoria affidando l'appalto per i lavori di completamento dell'impianto di biostabilizzazione e della discarica di servizio al bacino Fg3 alla ditta terza classificata (UNIECO), secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) art. 140 punto n.1 e successivi;
- Con contratto del 23 ottobre 2008 UNIECO subentrava ad AGE COS;
- Con verbale del 31 ottobre 2008 la UNIECO prendeva in consegna i lavori di completamento.

A seguito di un sopralluogo effettuato dalla Direzione dei Lavori all'inizio del mese di aprile 2009 si è riscontrato un rigonfiamento dell'argine a confine con la discarica della Società Immobildaunia, dovuto ad una probabile infiltrazione di acqua e contemporaneamente si registrava un aumento del livello d'acqua stagnante a fondo discarica. Il pelo libero dell'acqua stagnante, si attestava a quota -7,76 mt dal

piano di campagna e cioè a circa +2.00 mt dal fondo vasca che in corrispondenza dell'argine spanciato si trova a quota -10,00 mt. Le analisi effettuate sull'acqua presente a fondo vasca, evidenziavano la assenza di percolati e avvaloravano l'ipotesi che la stessa derivasse da infiltrazioni della falda nel catino. L'estensore della Relazione Tecnica rileva testualmente che:

Da una attenta valutazione del progetto della discarica di servizio/soccorso realizzato dalla Società AGE COS Spa risultano una serie di incongruenze tra quanto riportato in progetto e quanto costruito.

In sintesi si elencano le differenze riscontrate:

- Sul fondo della vasca non è stata eseguita l'impermeabilizzazione con doppio strato di telo bentonitico così come previsto in progetto;
- Gli argini della discarica non sono strati impermeabilizzati con lo strato di argilla previsto per una altezza di 3.00 m dal fondo vasca;
- A protezione del telo HDPE steso a fondo vasca non è stato posto lo strato di sabbia previsto in progetto per tale funzione, ma si è posato direttamente sul telo un tipo di inerte caratterizzato da pezzatura a spigoli vivi che può aver provocato, a seguito di passaggio con mezzi pesanti, la foratura dei teli impermeabilizzanti, con la possibile conseguenza di infiltrazioni d'acqua.

Per verificare gli eventuali danni insistenti sul tela HDPE verrà eseguita una analisi geo-elettrica sul fondo vasca, dopo aver provveduto all'allontanamento delle acque stagnanti, attraverso l'utilizzo di apposite pompe che rimanderanno le stesse in falda, come autorizzato dalla Provincia di Foggia con Determina n° 3787 del 18.11.2009 (allegata alla presente relazione).

Eventuali forature o strappi del tela che si dovessero riscontrare evidenzieranno la scarsa accortezza adoperata dalla AGE COS Spa nelle fasi della posa in opera dello strato impermeabilizzante, contravvenendo a quanto prescritto alla lettera "a" del Decreto Commissariale n° 1/CD/06.

Per risolvere tali criticità, viene proposta la adozione della variante oggetto della presente valutazione, consistente in un sopralzo del fondo della discarica in modo da portare il piano finito del catino a una quota superiore a quella della falda, conformemente alla prescrizioni del D.lgs. n. 36/2003. Il progetto di variante prevede che il nuovo fondo vasca sia realizzato in contropendenza rispetto a quello attuale ed in due lotti funzionali denominati A e B. Ciò, secondo il proponente, permetterà:

1. di perdere la minor volumetria possibile (circa il 20% della totale disponibile);
2. di ottenere una prima volumetria utilizzabile, il lotto A, in tempi di realizzazione molto brevi.

Dall'analisi dell'allegato 8 si deduce che la nuova sistemazione verrà realizzata, a partire dall'attuale fondo della discarica, mediante la seguente successione di opere:

- Strato di terreno vegetale
- Strato di argilla dello spessore di 1 m
- Telo in HDPE sp. 2 mm
- Geotessile
- Sabbia/Ghiaia sp. 30 cm.

Dalla consultazione degli elaborati di progetto si deduce che la impermeabilizzazione degli argini verrà unicamente affidata ad un telo in HDPE dello spessore di 2 mm. La analisi della documentazione trasmessa che è tutta e sola quella richiamata al paragrafo "Generalità", non consente di acquisire ulteriori informazioni in merito alle altre sezioni dell'impianto complesso, alla sistemazione delle aree esterne, alle infrastrutture di presidio idraulico, alla impiantistica.

CONSIDERAZIONI

Gli scriventi non hanno avuto modo di prendere visione degli elaborati progettuali relativi al "Progetto per la costruzione di un sistema impiantistico complesso composto dalla linea di biostabilizzazione e dalla discarica di servizio/soccorso a servizio del Bacino FG/3". Quantunque il proponente, con la sua lettera del 15 dicembre 2009 precisi (nell'oggetto della stessa) che il richiesto parere di compatibilità ambientale sia relativo al solo progetto di variante della discarica di servizio/soccorso, è di tutta evidenza come lo

stesso non possa prescindere dal contesto impiantistico in cui l'opera è inserita, relativamente al quale non viene fornita alcuna indicazione. Tralasciando momentaneamente tale considerazione, si osserva che, dal punto di vista strettamente documentale:

- Il proponente non ha prodotto alcuno SIA (Art. 8 L.R. 11 e s.m.i.).
- Gli elaborati grafici ed analitici a supporto della richiesta sono caratterizzati da una definizione progettuale ben inferiore rispetto alle caratteristiche richiamate dall'art. 10 della L.R. 11 e s.m.i. ed anche a quelle richieste dal D. Lgs 163 per la redazione delle Perizie di Variante.

Inoltre, entrando nello specifico delle problematiche ambientali sottese dalla sola discarica, si osserva che:

Le affermazioni dell'estensore della Relazione Tecnica in merito alle difformità tra il progetto approvato e quello ad oggi realizzato sono indubbiamente allarmanti, e richiederebbero un maggior dettaglio nella illustrazione degli elementi conoscitivi che le supportano. Il quadro tracciato dall'estensore della Relazione non fornisce infatti alcuna garanzia in merito alla pregressa gestione del cantiere, e non consente di escludere che le opere realizzate siano affette da ulteriori vizi occulti. Alla luce di quanto sopra rappresentato, la scarsa definizione degli elaborati progettuali della variante (oltre che la assenza dello SIA) costituisce un insormontabile ostacolo alla espressione di un parere ambientale motivato. Risulta infatti indispensabile che il progetto di variante contenga tutti gli elaborati propri di un progetto definitivo (esecutivo secondo le indicazioni del D.Lgs. 63) e sia corredato da un dettagliato rilievo topografico dello stato dei luoghi dal quale sia possibile trarre univoche indicazioni in merito alla pendenza interna ed esterna degli argini, (allo scopo di avere conforto circa la loro stabilità), delle strade e rampe, del fondo discarica e, in generale alla natura e consistenza delle opere ad oggi realizzate. Si rileva infine che la soluzione progettuale proposta in variante non sia conforme alle indicazioni del D. Lvo. 13 gennaio n. 36 il quale nell'allegato 1 2.4.2 recita testualmente:

Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

- discarica per rifiuti non pericolosi: $k \geq 1 \times 10^{-9} \text{ m/s}$ e $s \geq 1 \text{ m}$;

omissis

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.

omissis

L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale drenante.

La soluzione proposta (cfr. All. 6,7,8), invece, prevede che la impermeabilizzazione delle sponde avvenga unicamente per mezzo di una membrana in HDPE.

„ Per tutto quanto illustrato sopra il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 14137 del 23.12.2009, considerata la natura pubblica dell'intervento e la sua urgenza, invitava il proponente a:

3 a trasmettere il progetto dell'intero impianto complesso;

3 a integrare la documentazione relativa alla variante producendo elaborati per numero, tipologia e dettaglio siano paragonabili a quelli di un progetto definitivo (compresi, ad esempio, i particolari costruttivi relativi all'ammosamento del telo);

3 a produrre un dettagliato rilievo piano altimetrico dello stato dei luoghi, dal quale sia possibile, tra l'altro, trarre informazioni circa le pendenze delle sponde (interne ed esterne), dei piazzali e del fondo della discarica;

3 a fornire chiarimenti in merito alle indagini svolte allo scopo di individuare la natura e consistenza delle opere ad oggi realizzate;

3 modificare la soluzione progettuale individuata rendendola coerente con le indicazioni del D. L.vo 36/03;

3 Fornire maggiori delucidazioni sul consistente innalzamento della falda idrica;

- con successiva nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 1221 del 02.02.2010 la società istante, in riscontro alla predetta nota, trasmetteva documentazione integrativa prodotta dalla Direzione Lavori a completamento del progetto di variante di cui all'oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 1836 dell'11.02.2010 il proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'avviso di deposito degli elaborati progettuali concernenti l'intervento proposto, al fine della consultazione da parte del pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni.

Relativamente a dette pubblicazioni il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 1895 del 12.02.2010, ne rappresentava l'incompletezza "...atteso che non è specificato il deposito degli elaborati appena accennato anche presso gli altri enti coinvolti nella procedura di V.I.A..., i quali devono esprimere il parere di competenza sul S.I.A., nonché una sommaria descrizione dell'intervento proposto (art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e commi 2 e 3, art. 11, della L.R. N. 11/01 e ss.mm.ii.), elementi che impediscono la massima trasparenza e partecipazione ai soggetti portatori di interesse nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria sulla V.I.A.

Pertanto, considerata l'incompletezza delle predette pubblicazioni, il proponente dovrà necessariamente provvedere ad integrarle nei termini sopra indicati e precisare, in ossequio alla direttiva comunitaria sulla V.I.A. n. 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, le modalità di accesso al pubblico per la consultazione degli atti... si invita la società in indirizzo a provvedere a tali adempimenti nel più breve tempo possibile, la Provincia ed il Comune di Foggia ad esprimere il proprio parere nei termini previsti dalla normativa in vigore...";

- con nota prot. n. 1940 del 19.03.2010 Amica S.p.A. riscontrava la predetta nota e trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate nei termini richiesti su "La Stampa" (quotidiano a diffusione nazionale), "La Gazzetta di Capitanata" (quotidiano a diffusione locale), entrambi datati 19.03.2010;
- con nota prot. n. 7128 del 21.05.2010 il Servizio Ecologia invitava il progettista dell'impianto in argomento a presenziare alla seduta del Comitato Reg.le di V.I.A., del 26.05.2010 al fine di fornire chiarimenti in merito all'intervento proposto.

Nel corso di detta audizione il rappresentante della società proponente forniva precisazioni di natura tecnica ed idrogeologica, riservandosi di produrre ulteriore documentazione sullo stato della falda e la posa del telo HDPE sul nuovo fondo vasca;

- con nota acquisita al prot. n. 7605 del 03.06.2010 Amica S.p.A. forniva gli approfondimenti sopra esplicitati e, con successiva nota acquisita al prot. n. 7964 del 14.06.2010, trasmetteva la Relazione geologica - geotecnica "Verifica di stabilità delle scarpate" e la Relazione sull'inquadramento territoriale;

„ Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 17.06.2010, preso atto che non risultavano pervenuti i pareri della Provincia e del Comune di Foggia in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto, considerato che non erano pervenute osservazioni nei termini previsti dalla normativa in vigore, rilevava quanto di seguito riportato:

L'intervento proposto tratta una variante costruttiva (consistente in un sopralzo del fondo) di una discarica già autorizzata e sottoposta a V.I.A.

Le opere da valutare hanno lo scopo di risolvere una problematica verificatasi durante l'esecuzione dei lavori, consistente nel rigonfiamento di un argine dovuto ad una probabile infiltrazione di acqua che ha generato ristagni sul fondo della discarica con quota del pelo libero pari -7,76 mt dal piano di campagna, ovvero posta a circa +2.00 mt dal fondo vasca.

L'istante propone l'adozione di una variante, consistente in un sopralzo del fondo della discarica, in modo da portare il piano finito del catino a una quota superiore a quella della falda, conformemente alla prescrizioni del D. Lgs n.36/2003. Il progetto di variante prevede che il nuovo fondo vasca sia realizzato

in contropendenza rispetto a quello attuale ed in due lotti funzionali denominati A e B.

Il Comitato, analizzata la documentazione in atti ha richiesto integrazioni in merito a:

1. Produzione degli elaborati progettuali dell'intero impianto complesso.
2. Integrazione della documentazione relativa alla variante con produzione di elaborati che per numero, tipologia e dettaglio siano paragonabili a quelli di un progetto definitivo (compresi, ad esempio, i particolari costruttivi relativi all'ammorsamento del telo)
3. Produzione di un dettagliato rilievo planoaltimetrico dello stato dei luoghi, dal quale sia possibile, tra l'altro, trarre informazioni circa le pendenze delle sponde (interne ed esterne), dei piazzali e del fondo della discarica.
4. Chiarimenti in merito alle indagini svolte allo scopo di individuare la natura e consistenza delle opere ad oggi realizzate.
5. Modifiche della soluzione progettuale individuata rendendola coerente con le indicazioni del D. Lvo. 36/03.

In data 02/02/2010, la Ditta ha depositato presso i competenti Uffici Regionali la seguente documentazione integrativa:

1. Relazione Integrazioni
2. Studio di Impatto Ambientale
3. Quadro Economico Quadro Comparativo Cronoprogramma dei Lavori
4. Piano di sicurezza
5. Particolari Costruttivi
- 6A Rilievo Planoaltimetrico Pianta
- 6B Rilievo Planoaltimetrico Sezioni

Oltre al progetto generale (completamento), recante la data del 20 ottobre 2008 e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Biostabilizzazione
- Specifiche tecniche Biostabilizzazione
- Planimetria Generale stato di progetto con indicazione delle sezioni impiantistiche
- Biotunnel Pianta
- Biotunnel Sezioni e Particolari
- Linea di triturazione, selezione, vagliatura, pressatura e filmatura
- Biofiltro
- Forometria capannone Pianta
- Forometria capannone viste e sezioni
- Vasca Raccolta percolati
- Biofiltro e scrubber
- Cronoprogramma
- Categorie Contabili
- Relazione tecnica della Discarica
- Planimetria generale
- Opere di carattere geologico-tecnico idrogeologico-idraulico
- Sistema di monitoraggio per il controllo dell'acqua e dell'aria
- Impianto di raccolta percolato
- Impianto antincendio ed elettrico
- Particolare piattaforma di stoccaggio percolato
- Particolare vasca di raccolta acque di prima pioggia
- Particolare locale gruppo elettrogeno
- Particolare pesa a ponte
- Particolare sfangaggio gomme

Particolare vasca di raccolta acque meteoriche
Particolare tettoia automezzi
Particolare locali ufficio e servizi
Particolare vasca Himoff e rete subirrigazione
Particolare cisterna inox per acqua potabile
Planimetria rete e canali di raccolta acque piovane

In data 26 maggio 2010 si è svolta un'audizione con il Direttore dei Lavori Ing. Donato Palumbo, al quale il Comitato ha chiesto altri chiarimenti in merito alle modalità di impermeabilizzazione delle sponde ed allo studio di impatto ambientale, che risultava scarso e privo di elaborati grafici che illustrino l'inserimento dell'intervento all'interno del vigente quadro di riferimento programmatico.

La Ditta, in data 3 giugno 2010 trasmetteva la seguente, ulteriore, documentazione integrativa:

• ALLEGATO 1

- Relazione integrazione approfondimenti circa l'innalzamento della falda e la posa del telo HDPE sul nuovo fondo vasca.

- Allegati grafici (schemi di posa del telo HDPE)

- Stratigrafie pareti e fondo vasca della discarica di servizio/soccorso (esito sondaggi)

- Verbale della Conferenza di Servizi A.I.A. del 15/02/2010 - Provincia di Foggia

- Relazione della Commissione di Collaudo

• RELAZIONE IDROGEOLOGICA INTEGRATIVA DI APPROFONDIMENTO A CURA DEL GEOLOGO DOTT. ANTONIO RASPATELLI

• ALLEGATO 2

- Decreto n. 1/CD/ dell'11 gennaio 2006

- Stralcio tavola n. 6 - Sezione impermeabilizzazione X-X (rif. Allegato "A" del Dec. N. 1/CD/06)

- Allegato n. 31 - Studio di Impatto Ambientale (rif. Allegato "A" del Dec. N. 1/CD/06)

- Allegato n. 32 - Cartella Studio geologico Dott. L. Orsogno (rif. Allegato "A" del Dec. N. 1/CD/06)

contenente i seguenti elaborati in originale:

„ Relazione geologica

„ Relazione geotecnica verifica di stabilità

„ Inquadramento IGM

„ Carta Geologica

„ Sezioni geolitologiche

„ Carta Reticolo Idrografico

Successivamente, in data 14 giugno 2010, venivano trasmesse le seguenti, ulteriori, note integrative:

• Relazione Geologico-Geotecnica "verifica di stabilità delle scarpate"

• Relazione di inquadramento territoriale

La documentazione integrativa prodotta ha consentito di chiarire gli aspetti dubbi evidenziati nel precedente parere ed il Comitato, conseguentemente, torna ad esprimersi nel merito.

CRONISTORIA DELL'ITER PROCEDURALE

L'impianto e la Discarica di Passo Breccioso sono stati approvati con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza in materia di rifiuti in Puglia n. 1/CD/R dell'11 gennaio 2006.

Dalla premessa di tale Atto è possibile trarre le seguenti indicazioni circa l'iter procedurale seguito dall'intervento.

• Con nota prot. 99973 del 1° dicembre 2004, il Segretario dell'Autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani nel Bacino FG3, trasmetteva il verbale n. 3 della Assemblea della stessa Autorità, tenutasi in data 27 novembre 2004 che, tra l'altro, deliberava in ordine alla individuazione, nel comune di Foggia, in località Passo Breccioso, del sito per la realizzazione della linea di biostabilizzazione e dei nuovi volumi di discarica di servizio/soccorso a servizio del Bacino FG/3.

- Con Note 102645 e 102646 del 3 e del 10 dicembre 2004, l'Autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani nel bacino FG 3 trasmetteva al Commissario Delegato il Progetto della Discarica di Passo Breccioso.
- Con nota 1731/CD, il Commissario Delegato richiedeva integrazioni al progetto, che venivano prodotte e trasmesse con nota 29489 del 12 aprile 2005.

Nella seduta del 12 aprile 2005, l'Organismo Tecnico di Assistenza e Consulenza a supporto della attività commissariale, esprimeva parere favorevole alla realizzazione della discarica, con le seguenti prescrizioni:

- Adottare ogni opportuno accorgimento tecnico atto a garantire l'integrità del telo in HDPE utilizzato per la impermeabilizzazione della vasca di raccolta del percolato della discarica
- Garantire la disconnessione della copertura finale della discarica da quella della adiacente discarica esaurita
- Garantire che il fondo dello scavo sia almeno 2 m superiore al livello di massima escursione della falda
- Effettuare, prima dell'allestimento della discarica e della sua messa in esercizio, un monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee, finalizzato alla definizione del "bianco" di riferimento delle acque stesse.

- Con Determinazione n. 382 del 22/09/2005, il Dirigente del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia ha espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione della discarica.

- Con Determinazione n. 555 del 19/12/2005, il Dirigente del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia ha espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione della linea di biostabilizzazione.

CONTENUTI DELLA PRECEDENTE DETERMINA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Come si è detto, la corrente procedura di VIA è relativa alla "Variante al progetto della discarica di servizio-soccorso..." che ha già scontato una procedura di V.I.A., ottenendo una pronuncia di compatibilità ambientale favorevole.

Nella Determina n. 382 del 22/09/2005, si da atto, tra l'altro, che:

- Per la costruzione della discarica è necessario effettuare uno scavo di 245.000 m³;
- L'area di intervento è classificata dallo strumento urbanistico del Comune di Foggia come verde agricolo;
- L'area si trova a circa 1 km dal Torrente Cervaro
- Nella fascia tra i 500 e i 1000 m dal perimetro dell'area esistono pozzi che emungono acqua di falda, di modesta importanza, che si trovano ad oltre 30 m dal piano campagna;
- Dal punto di vista vincolistico (PUTT/P) non vi sono sull'area vincoli idrografici, ambientali o di protezione disposti da strumenti di programmazione urbanistica statale, regionale o comunale. Non si segnalano ambiti estesi o distinti nell'area in esame.

CONSIDERAZIONI

L'istante propone di realizzare sull'attuale fondo della discarica la seguente successione di opere (dal basso verso l'alto):

- Masso a pendio di spessore variabile costituito da terreno vegetale
- Strato di argilla dello spessore di 1 m
- Telo in HDPE dello spessore di 2 mm
- Geotessile
- Strato di sabbia/ghiaia dello spessore di 30 cm

Tale soluzione costituisce indubbiamente una variante migliorativa rispetto alla attuale situazione, in quanto allontana il fondo del catino dalla falda freatica e sana la lamentata assenza del doppio materassino bentonitico previsto in progetto.

Nella "Relazione integrazione approfondimenti circa l'innalzamento della falda e la posa del telo HDPE

sul nuovo fondo vasca”, trasmessa al Comitato con le ultime integrazioni si chiariscono alcuni dubbi circa le modalità di giunzione del telo in HDPE previste nel progetto di variante, e vengono fornite indicazioni circa il sistema di impermeabilizzazione attualmente presente sulle sponde, che verrà conservato anche nella variante.

In particolare, a pagina 5 si chiarisce che la impermeabilizzazione delle pareti delle vasche è garantita da un telo bentonitico dello spessore di 8 mm avente conducibilità idraulica pari a 10-9 cm/s (equivalenti a 10-11 m/s).

Nell' Allegato 1 (articolo 3, comma 3; articolo 9, comma 1) del D. Lgs 36/03, al paragrafo 1.2.2 si prescrive che: “Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri: conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-7}$ m/s; spessore 1 m”.

Il Comitato rileva che il grado di impermeabilità garantito dal materassino bentonitico è pertanto superiore a quello richiesto dalla normativa.

Lo spessore del materassino bentonitico pari a 8 mm risulta compatibile con la vigente normativa in quanto, come rilevato anche dalla Commissione di Collaudo (cfr. pag. 5 della Relazione Commissione di Collaudo) il D. Lgs. 36/03 prevede che: “ particolari soluzioni progettuali nella realizzazione della barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate, anche con spessori inferiori a 0.5 m, a condizione che vengano approvate dall'Ente Territoriale competente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi di stabilità del sistema barriera di confinamento”

Effettivamente il progetto della discarica è stato approvato con decreto n. 1/CD/R dell'11/01/2006 dal Commissario Delegato che, nella fattispecie, costituiva all'epoca l'Ente Territoriale Competente. Nella documentazione in atti sono inoltre contenute le prescritte verifiche di stabilità del telo bentonitico

Tra la documentazione integrativa trasmessa il 14 giugno u.s. (Relazione Geologico-Geotecnica Verifica di stabilità delle Scarpate) sono altresì presenti le verifiche di stabilità effettuate sulle scarpate con riferimento all'attuale livello della falda idrica.

Con riferimento alle intervenute mutazioni del quadro di riferimento Programmatico rispetto alla precedente procedura di VIA conclusasi con la Determina del 2005, il proponente evidenzia che:

- L'impianto non ricade in aree perimetrale dal P.A.I.;
- Con riferimento al PTA di recente redazione il sito in oggetto:
 - non rientra nelle zone di protezione speciale idrogeologica;
 - non rientra nelle zone di vincolo d'uso degli acquiferi;
 - presenta una piezometria della falda pari a circa 25 m s.l.m.;
 - non rientra nelle aree classificate a stress idrogeologico;
 - rientra in area classificata a “vulnerabilità media” dell'acquifero.
- L'area è individuata dal vigente PRG come “Verde Agricolo”;
- L'area ricade in ATE E del PUTT.

Alla luce di quanto sopra rappresentato il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale della variante al progetto della discarica di servizio-soccorso inserita nell'impianto complesso a servizio del Bacino FG/3, con il rispetto della prescrizione contenuta nel Verbale della Conferenza di Servizi A.I.A. del 15/02/2010 - Provincia di Foggia - e di seguito riportata:

- Deve essere previsto un sistema di controllo in automatico con sensori che consentiranno il monitoraggio continuo del livello piezometrico della falda.

„ Tutto ciò premesso, con Determina Dirigenziale n. 268 del 25.06.2009 il Servizio Ecologia provvedeva a formalizzare il sopra esplicitato parere di compatibilità ambientale sull'intervento in discussione.

Detto provvedimento veniva affisso in data 25.06.2010 e per 10 giorni consecutivi e lavorativi presso

l'albo del Servizio Ecologia per gli adempimenti connessi alla pubblicazione degli atti adottati, così come previsto del comma 3, art. 16 del D.P.G.R. n. 161/2008,

RILEVATO CHE nelle more della definizione di tale fase procedimentale del provvedimento si verificavano i seguenti, ulteriori eventi:

- Con nota pervenuta in data 25.06.2010 AMICA S.p.A., allo scopo di poter proseguire l'istruttoria relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale in corso presso la provincia di Foggia e relativa all'intervento in discussione, richiedeva all'ufficio scrivente di preannunciare l'esito del procedimento di V.I.A.

- In riscontro all'esigenza manifestata dalla società proponente il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 8759 del 29.06.2010, al fine di consentire il proseguimento dell'istruttoria di Autorizzazione Integrata Ambientale, preannunciava il parere di compatibilità ambientale alla precitata società ed alla Provincia di Foggia;ù

- Con successiva nota prot. n. 9872 del 20.07.2010 il Servizio Ecologia evidenziava quanto segue al proponente ed agli enti coinvolti nel procedimento di V.I.A.:

“...Nelle more della definizione del relativo procedimento per l'adozione del provvedimento finale di VIA è emerso che, secondo quanto rappresentato nello S.I.A., l'area non ricadrebbe in aree vincolate dal PAI mentre invece, da verifiche d'Ufficio, risulta che lo stesso intervento ricade in area perimetrata A.P... si invita a voler trasmettere entro il termine perentorio di lunedì 26.07 p.v. ogni utile argomentazione e/o informazione a chiarimento di quanto sopra; in mancanza, nel declinare qualsivoglia responsabilità in ogni sede, questo Ufficio provvederà ad adottare i provvedimenti di competenza....”;

VISTO CHE:

- con nota pervenuta in data 23.07.2010 AMICA S.p.A. comunicava gli esiti dell'incontro tenutosi in data 22.07.2010 con alcuni rappresentanti dell'Autorità di Bacino, in particolare “...si è evinto che attualmente la discarica di servizio/soccorso e l'impianto di biostabilizzazione, per la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 33 dell'01.07.2010 (modifica della perimetrazione delle Aree a pericolosità idraulica dei comuni di Foggia e Manfredonia) non ricadono più in aree soggette al vincolo del PAI...”;

- Con nota prot. n. 10453 del 30.07.2010 il Servizio Ecologia rappresentava quanto segue all'Autorità di Bacino, alla società proponente ed ai vari enti coinvolti nella procedura di compatibilità ambientale:

“...Con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 4576 del 29.03.2010, la Società proponente AMICA S.p.A. depositava gli elaborati progettuali e lo S.I.A. concernenti il progetto di variante in discussione, così come richiesto dagli artt. 8 e 10 della L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. per i progetti sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

In data 17.06.2010 il Comitato Reg.le di VIA, sulla scorta della documentazione agli atti, esprimeva il proprio parere anche in base a quanto dichiarato a pag. 25 dello S.I.A. che, testualmente, riportava:

“...Il territorio comunale di Foggia è interessato dalla presenza di una ricca idrologia superficiale, riportata negli appositi elenchi del PUTT/P, ma non sempre cartografata. In particolare, il sito “cava Brescia” è situato al centro della pianura del Tavoliere, nei pressi del Torrente Cervaro, in area non interessata dai vincoli PAI...”.

Tale dichiarazione induceva il Servizio scrivente prima ed il Comitato Reg.le di V.I.A. successivamente, a non richiedere il prescritto parere dell' Autorità di Bacino della Puglia competente per tale ordine di vincoli, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 4 bis della sopra citata L.R. n. 11/2001 e ss.mmii..

Non solo, con nota prot. n. 8759 del 29.06.2010 questo Ufficio, a seguito di esplicita richiesta della società proponente, al fine di consentire il proseguimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in corso presso la provincia di Foggia, preannunciava il predetto parere di compatibilità ambientale alla citata società ed agli enti interessati.

A seguito di successivi approfondimenti tecnici si è potuto verificare che, alla data di presentazione del

SIA, tale area ricadeva appieno nelle aree individuate quali ad Alta Pericolosità idrogeomorfologica dal vigente PAI.

Tale circostanza ha portato questo Ufficio a richiedere, in merito a tale aspetto, chiarimenti e/o informazioni al proponente ed a tutti gli Enti coinvolti a vario titolo nella procedura di compatibilità ambientale (v. nota prot. n. 9872 del 20.07.2010).

Con nota acquisita al prot. n. 10246 del 27.07.2010, il Responsabile del procedimento ed il Progettista e Direttore Lavori comunicavano che: "...dopo l'incontro avuto il 22.07.2010 con il Segretario Generale Prof. Ing. Di Santo e con l'ing. Pagano dell'Autorità di Bacino della Puglia, si è evinto che attualmente la discarica di servizio/soccorso e l'impianto di biostabilizzazione, per la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 33 dell'01.07.2010 (modifica della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica dei Comuni di Foggia e Manfredonia) non ricadono più in aree soggette al vincolo del PAI".

L'Ufficio scrivente in data 28.07.2010 riportava la situazione evidenziata all'attenzione del Comitato Reg.le di V.I.A. che, esaminata la documentazione agli atti, rilevava quanto segue:

"Considerato che nello Studio di Impatto Ambientale a pag. 25 veniva riportato che il sito ricadeva in "area non interessata dai vincoli del PAI" e che pertanto esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale in data 17.06.2010;

Rilevato che nella nota inviata dal Responsabile del procedimento e del progettista acquisita in data 27.07.2010 si afferma che le aree "non ricadono più in aree soggette al vincolo del PAI;

Verificato che con Delibera n. 33 dell' 01.07.2010 del Comitato Istituzionale dell' Adb della Puglia è stata modificata la perimetrazione PAI in area attigua al Torrente Cervaro;

Vista la perimetrazione disponibile sul sito internet dell'Adb Puglia, si resta pertanto in attesa del parere dell'Autorità di Bacino per gli adempimenti di competenza."

Tutto ciò evidenziato, ritenendo annullata, per le motivazioni fin qui evidenziate, la succitata nota prot. n. 8759 del 29.06.2010 con la quale si preannunciava il parere di compatibilità ambientale, si invita la Società proponente, qualora non avesse già adempiuto, a depositare gli elaborati progettuali inerenti l'impianto in argomento presso l'Autorità di Bacino della Puglia e detta Autorità ad esprimere con cortese sollecitudine le valutazioni del caso, anche al fine di scongiurare il pericolo di crisi nella gestione urbana dei rifiuti urbani nella provincia di Foggia.

- Con nota acquisita al prot. n. 13722 del 02.11.2010 l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il verbale dell'incontro tecnico tenutosi in data 06.10.2010 relativamente all'impianto in argomento;

- Con nota prot. n. 14155 dell'08.11.2010 il Servizio Ecologia comunicava alla società proponente ed ai vari enti coinvolti nella procedura di compatibilità ambientale l'esito del precitato incontro tecnico, del quale si riportano i brani più salienti:

"...Il Prof. Di Santo riferisce che pure in assenza del deposito di documentazione progettuale inerente l'argomento in oggetto presso il protocollo di questa Autorità, tenuto conto della criticità ambientale connessa al caso in argomento da più parti manifestata, questa Autorità ha dato il proprio contributo nel processo di individuazione dei provvedimenti necessari alla messa in sicurezza idraulica della discarica di Passo Breccioso, in agro di Foggia...

...Il Prof. Di Santo informa gli intervenuti che, ai sensi degli artt. 5, 24, 25 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI vigente, al fine di proporre la mitigazione della pericolosità idraulica del sito e di pervenire alla effettiva modifica della perimetrazione ivi presente, occorre in primo luogo che sia redatto un progetto e che lo stesso sia formalmente trasmesso a questa Autorità. La relativa istruttoria della S.T.O. rappresenterà il documento di ingresso per l'inserimento del progetto all'ordine del giorno del Comitato Tecnico, previa nomina del relatore da parte del Segretario Generale. La conformità dell'intervento al PAI potrà essere rilasciata solo a seguito del parere favorevole del Comitato Tecnico, sentito il relatore. Ottenuto il parere di conformità, l'intervento potrà essere realizzato e, solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, le modifiche della

perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica conseguenti alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza dovranno essere promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse e costituiranno variazione del PAI dopo l'esame da parte della Commissione per la valutazione delle istanze di modifica delle perimetrazioni nella Provincia di Foggia, il parere del Comitato Tecnico, il formale atto di assenso da parte della Giunta o del Consiglio Comunale dell'Amministrazione di Foggia e l'approvazione del Comitato Istituzionale.

Il Prof. Di Santo ..., chiarendo infine che ai sensi dell'art. 8 delle N.T.A. del PAI, che disciplina le aree a media pericolosità idraulica (M.P.) quali quelle in cui ricade il sito in questione, la realizzazione di opere contestualmente a quelle di messa in sicurezza idraulica (che abbiano ottenuto il parere di conformità al PAI) è consentita fermo il fatto che l'agibilità resta vincolata all'eliminazione dell'area di allagamento attraverso il compimento delle procedure di modifica delle perimetrazioni come prima descritte...

...I rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Foggia e della A.M.I.C.A. S.p.A., sulla scorta delle informazioni ricevute dichiarano che presenteranno quanto prima il progetto delle opere di mitigazione della pericolosità idraulica all'AdB per attivare i procedimenti prima descritti."

A seguito dei rilievi evidenziati e della conseguente assenza del prescritto parere dell'AdBP, il Servizio Ecologia comunicava, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies, stessa Legge, relativamente al provvedimento di compatibilità ambientale favorevole reso con Determina del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 268 del 25.06.2010, fissando il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della comunicazione in argomento per presentare osservazioni, memorie e documenti;

- con nota datata 29.11.2010, acquisita al prot. n. 15527 del 07.12.2010, la Provincia di Foggia - Servizio Lavori Pubblici -, in riscontro alla nota sopra esplicitata, tenuto conto del verbale dell'incontro tecnico tenutosi in data 06.10.2010 presso l'Autorità di Bacino della Puglia, precisava che: "...- il progetto esecutivo delle opere di mitigazione della pericolosità idraulica a firma dell'ing. Antonio Rinaldi - incaricato con determinazione dirigenziale n. 935 del 5 novembre 2010 - relative alla variante della discarica di servizio/soccorso nel Bacino FG/3 in località Passo Breccioso nel Comune di Foggia, è stato acquisito agli atti di quest'Amministrazione in data 09.11.2010 con prot. n.0123615; - che lo stesso progetto esecutivo è stato trasmesso con nota n. 121688 del 15.11.2010 e depositato in pari data ed in duplice copia presso l'Autorità di Bacino della Puglia.

Tanto, al fine di ottenere, terminato l'iter previsto dalle vigenti Norme Tecniche di attuazione del PAI, il prescritto parere di conformità necessario alla realizzazione dell'intervento e procedere, quindi, alla promozione delle modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica...";

- con nota prot. n. 15646 del 21.12.2010, acquisita al prot. n. 15983 del 21.12.2010, l'Autorità di Bacino della Puglia, in riferimento al progetto esecutivo delle opere di mitigazione del rischio idraulico relativo alla discarica in oggetto, trasmesso dal Comune di Foggia con nota prot. n. 121688/2010, al precedente punto esplicitata, esprimeva parere di conformità al PAI alle seguenti condizioni:

„ al fine di garantire un congruo franco anche rispetto all'estensione planimetrica delle aree di allagamento che si intendono contenere con l'opera di mitigazione, l'argine dovrà essere esteso a partire dalla sommità, per una lunghezza non inferiore a 20 m da entrambi i lati; il raccordo con il suolo, adiacente all'allargamento anzidetto, dovrà essere effettuato con un angolo alla base non superiore a 45°;

„ il modello geologico e la caratterizzazione geotecnica dei litotipi presenti dovranno essere desunti attraverso l'esperimento di indagini di dettaglio, di tipo diretto o indiretto, per individuare la categoriadi suolo anche tramite profili sismici, come richiesto dalla normativa vigente. La funzionalità dell'intervento in termini di mitigazione della pericolosità idraulica richiede, di fatti, una conoscenza approfondita degli spessori del litotipo entro cui si attesteranno le fondazioni dell'opera. A tal riguardo, ed al fine di

escludere interazioni delle opere anche con orizzonti di suolo non corrispondenti alla categoria assunta in progetto, occorre ricostruire il modello geologico e geotecnico con riferimento ad un congruo numero di sezioni estese lungo il tracciato dell'argine e per una sufficiente fascia nell'intorno dell'opera;

„ i parametri geotecnici dei terreni di sedime ed i parametri caratteristici di progetto dovranno essere determinati sperimentalmente, secondo la normativa vigente;

„ le verifiche al sifonamento dovranno essere conformi ai suddetti parametri sperimentalmente definiti;

„ si suggerisce, infine, in rapporto all' infiltrabilità dei terreni, di effettuare verifiche dinamiche in relazione ai tempi di permanenza della piena e con riferimento almeno al terreno di caratteristiche più scadenti.

... Corre l'obbligo richiamare che, ai sensi dell'art. 24 delle N.T.A., le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica, conseguenti alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza, dovranno essere promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e costituiranno variazione del PAI dopo il parere del Comitato Tecnico, il formale atto di assenso da parte della Giunta o del Consiglio Comunale dell'Amministrazione di Foggia e l'approvazione del Comitato Istituzionale.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 8 delle N.T.A. del PAI, che disciplina le aree a media pericolosità idraulica (M.P.) quali quelle in cui ricade il sito in questione, la realizzazione di ulteriori opere contestualmente a quelle di messa in sicurezza idraulica, è consentita fermo il fatto che la loro agibilità è subordinata all'eliminazione dell'area di allagamento attraverso il compimento delle procedure di modifica delle perimetrazioni come prima descritte...”;

„ Nella seduta del 31.01.2011, il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c. 6, art. 4 e del c. 4, art. 11 del R.R. approvato con D.G.R. n. 1859/09, preso atto del parere di competenza dell' Autorità di Bacino della Puglia, rilevava quanto di seguito riportato:

PREMESSE

Si tratta di un intervento per il quale il Comitato VIA, nella seduta del 16 giugno 2010, aveva espresso parere favorevole per le motivazioni e con le prescrizioni riportate nel relativo verbale, al quale si rimanda per ogni approfondimento, e che qui si intende comunque richiamato.

Un successivo controllo effettuato dagli Uffici Regionali evidenziava la presenza nell'area interessata dalle opere di progetto, di un vincolo ex PAI non segnalato nella documentazione tecnica prodotta dall'Istante.

A seguito di questa circostanza, la Regione Puglia ha sospeso il procedimento di promulgazione della determina di compatibilità ambientale.

CRONISTORIA DELL'ITER PROCEDURALE

- L'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche della Regione Puglia, con nota n. 9872 del 20 luglio 2010, invitava il Proponente a fornire chiarimenti in merito agli aspetti sopra richiamati.
- Successivamente, con nota n. 10453 del 30.07.2010, l'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche intimava all'AMICA. S.p.A. di depositare gli elaborati progettuali presso l'A.d.B., e invitava l'Autorità di Bacino ad essere solerte nelle valutazioni del caso in ordine al pericolo di crisi nella gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Foggia.
- Con nota prot. n. 12308 del 30.09.2010 l'A.d.B. convocava gli Enti coinvolti nelle procedure V.I.A. di cui sopra ad un incontro finalizzato ad illustrare i risultati delle analisi svolte ed a chiarire i requisiti tecnici e procedurali affinché eventuali progetti per la realizzazione di opere di mitigazione potessero condurre alla modifica delle perimetrazioni vigenti.
- Con Delibera n. 33 del 01.07.2010 il Comitato Istituzionale dell'A.d.B. approvava la modifica delle perimetrazioni delle aree attigue al Torrente Cervaro nel tratto fluviale confinato dalla SS 544 a monte e

dalla Strada 288 a valle, precedentemente classificate ad Alta pericolosità idraulica (A.P.), ridefinendole e classificandole ad Alta, Media e Bassa Pericolosità idraulica. A seguito di tali modifiche l'area della discarica, prima ricadente in zona A.P., veniva a trovarsi in zona M.P. e B.P., quindi soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle NTA del PAI;

- I tecnici della AMICA concordavano con l'A.d.B. la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza del sito, consistente nella realizzazione di un argine avente coronamento a quota 47.30 m s.l.m.;
- Con nota prot. n. 121688 del 15.11.2010 il Comune di Foggia trasmetteva all'A.d.B. gli elaborati del progetto esecutivo del predetto argine;
- L'A.d.B., preso atto del parere espresso dal proprio Comitato Tecnico di nella seduta del 14.12.2010 esprimeva parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'opera.

CONSIDERAZIONI

La realizzazione dell'argine consente la messa in sicurezza idraulica dell'area della discarica.

Come specificato dalla stessa A.d.B. nella comunicazione prot. 0015983 del 21/12/2010, ai sensi dell'art. 8 delle N.T.A. del PAI, che disciplina le aree a media pericolosità idraulica quali quelle in cui ricade il sito in questione, la realizzazione di ulteriori opere (ovvero la discarica) contestualmente a quelle di messa in sicurezza idraulica, è consentita fermo il fatto che la loro agibilità è subordinata all'eliminazione dell'area di allagamento attraverso il compimento delle procedure di modifica delle perimetrazioni.

Ai sensi dell'art. 24 delle N.T.A., le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica, conseguenti alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza, devono essere promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e costituiscono variazione del FAI dopo il parere del Comitato Tecnico, il formale atto di assenso da parte della Giunta o del Consiglio Comunale dell'Amministrazione di Foggia e l'approvazione del Comitato Istituzionale.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra rappresentato il Comitato Reg.le di VIA ritiene di poter confermare il parere favorevole di compatibilità ambientale espresso il 16 giugno 2010, ribadendo la prescrizione ivi riportata e che per maggior comprensione di chi legge, si ripete:

- Deve essere previsto un sistema di controllo in automatico con sensori che consentiranno il monitoraggio continuo del livello piezometrico della falda.

3 Vengono altresì confermate tutte le prescrizioni espresse nel parere prot. n. 15646/2010 dell'Autorità di Bacino, indicate nelle pagine 13 e 14 del presente provvedimento.

3 Resta inteso che il Comune di Foggia dovrà attivarsi quale soggetto promotore della deperimetrazione dell'area di pertinenza della discarica.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare il c. 2 art. 2 del predetto Regolamento che testualmente recita:

“Le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di annullare in autotutela ex art. 21 nonies, Legge 241/90 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la Determina del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 268 del 25.06.2010, e contestualmente di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 31.01.2011, parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto relativo ai lavori di variante per il recupero e la nuova sistemazione del fondo vasca della discarica di servizio/soccorso del Bacino FG/3, in loc. Passo Breccioso, nel Comune di Foggia, proposto dall'azienda Amica S.p.A., con sede legale in Foggia - Via Miranda, s.n., -;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

- Di notificare, a cura del Servizio Ecologia il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano

nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Il Dirigente
Istruttore PO V.I.A. dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
